

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5632 del 31/10/2018
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. SRL. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 800 DEL 23/4/2015 (SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON DD N. 857 DEL 6/5/2015) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA PER L'ATTIVITA' DI "MOLITURA CEREALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA MADONNA DEL PILASTRO N. 2- AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5808 del 29/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. N. 59/2013. DITTA MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. SRL. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 800 DEL 23/4/2015 (SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON DD N. 857 DEL 6/5/2015) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI PIACENZA PER L'ATTIVITA' DI "MOLITURA CEREALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA MADONNA DEL PILASTRO N. 2- AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 23.4.2015 (successivamente rettificata con D.D. n. 857 del 6.5.2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con atto del 15.5.2015, con cui è stato disposto dalla Provincia di Piacenza di adottare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"molitura cereali"* svolta dalla ditta MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. SRL nello stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, Via Madonna del Pilastro, 2 comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione a n. 3 scarichi (S1, S2 ed S3) in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95; per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;

Vista la seguente documentazione:

- a) la DGR n. 1278 del 4.9.2017 con cui, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della LR 9/99, era escluso dalla procedura di VIA l'intervento della Ditta MOLINO DALLAGIOVANNA GRV s.r.l. relativo al progetto funzionale all'incremento della produttività da 150 a circa 300 t/g di grana lavorato ed alla costruzione di tre nuovi manufatti adiacenti, di un nuovo capannone metallico destinato a magazzino automatico ed alla costruzione di una batteria di quattro silos metallici allineati in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- al termine degli interventi previsti e a seguito della messa in esercizio dei nuovi impianti, dovrà essere effettuato il collaudo acustico atto a confermare le conclusioni assunte nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - al fine di non incrementare l'attuale flusso di massa autorizzato, in sede di aggiornamento dell'AUA, conseguente al presente procedimento di screening, la Ditta dovrà proporre la riduzione dei limiti previsti per

il materiale particellare relativamente alle emissioni da E1 ad E13;

- i rifiuti generati dalla fase di cantiere ed in particolare quelli discendenti da opere di demolizione dovranno essere conferiti a centri autorizzati;
- b) l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA vigente trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano (prot. Arpae n. 12430 del 8.8.2018). Con tale istanza:
 - viene richiesta l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - è riferito che per l'impatto acustico la modifica è non sostanziale;
 - veniva dichiarato che, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue, si tratta di proseguimento senza modifica;
- c) la nota n. 13386 del 4.9.2018 con cui la SAC di Arpae, in sede di verifica di correttezza formale, evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- d) la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP (prot. Arpae n. 15995 del 10.10.2018);
- e) l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 7637 del 15.10.2018 (prot. Arpae n. 16233 del 15.10.2018);

Evidenziato che:

- a fronte delle incongruenze tra la documentazione presentata, la ditta chiede di far riferimento alla relazione utilizzata in fase di screening (peraltro riprodotta nell'istanza);
- viene previsto l'aumento di potenzialità a 300 t/24h per effetto della realizzazione di un nuovo molino da 200 t/24h, la cui attivazione comporterà la dismissione di un molino esistente avente capacità pari a 50 t/24h (emissioni E4 ed E5);
- saranno previste le seguenti nuove emissioni: E29 (aspirazione pneumatica molino linea 1), E30 (aspirazione molino linea 2); E31 (aspirazione pulitura linea 2), E32 (aspirazione pulitura linea 1), E33 (aspirazione trasferimento scarti macinati), E34 (aspirazione trasferimento farinaccio), E9 (emissione già cessata, a cui saranno convogliate le emissioni derivanti dalla aspirazione fariniere + trasferimento farina 2 e farina 3), nonché la modifica delle seguenti emissioni: E12 (a cui saranno convogliate anche le emissioni derivanti dall'aspirazione cella scarti macinati), E8 (a cui saranno convogliate anche le emissioni derivanti dal trasferimento farina 1), E11 (a cui saranno convogliate anche le emissioni derivanti dall'aspirazione trasferimento crusca); dal quadro riassuntivo emerge anche la modifica di E17 (con la sostituzione del filtro insacco);
- dal quadro riassuntivo e dalla planimetria delle emissioni emerge altresì presenza delle emissioni E35 (nuove celle stoccaggio farina – sili – 4 filtri che funzionano alternativamente), E36 (nuova linea confezionamento) ed E37 (aula panificazione);

Richiamate integralmente le risultanze della conferenza di servizi che nella seduta del 22 ottobre 2018 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla Ditta MOLINO DALLAGIOVANNA G.R.V. SRL, per l'attività di "*molitura cereali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense, via Madonna del Pilastro n. 2 ritenendo, anche in virtù di quanto deciso in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, la modifica sia da considerarsi **non sostanziale**, pertanto dovrà procedersi all'aggiornamento dell'AUA vigente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13,

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;*

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 del 1/1/9/2017;;

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, limitatamente alle disposizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni e l'aggiunta di nuovi punti di emissione;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08.06.2018, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DD n. 800 del 23.4.2015 (successivamente rettificata con D.D. n. 857 del 6.5.2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con atto del 15.5.2015, per effetto delle modifiche previste agli impianti inerenti le emissioni in atmosfera sostituendo il punto 1. del dispositivo con il seguente:
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE ZONA SCARICO CAMION

Portata massima	15500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	3,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 - MULINO BUHLER B

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 - SEMOLATRICI MULINO

Portata massima	9500	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E4 - MULINO VECCHIO PROKOP – DA DISMETTERE IN CONCOMITANZA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO MULINO		
Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E5 - SEMOLATRICI MULINO VECCHIO – DA DISMETTERE IN CONCOMITANZA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO MULINO		
Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E6 - PRIMA PULITURA		
Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E7 - SECONDA PULITURA		
Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E8 - GRANITO SEMOLATO MOLINO BUHLER B – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA 1 MOLINO C		
Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E9 – FILTRO FARINIERE, ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO FARINA F2 E F3		
Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E10 - SILOS MISCELAZIONE FARINE		
Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		

materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E11 - SILOS CRUSCA – TRASFERIMENTO CRUSCA MOLINO C		
Portata massima	1900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E12 - SILOS SCARTI MACINAZIONE – ASPIRAZIONE CELLA SCARTI MACINAZIONE		
Portata massima	2800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E13 - PREPULITURA SILOS GRANO		
Portata massima	11500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	20	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E14 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E15 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E16 - SCARICO GRANO SILOS FERRO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	18	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E17 – INSACCO – SILOS FARINE N. 312 – SILOS FARINE N. 33		
Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particellare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E18 – AULA PANIFICAZIONE (FORNO ELETTRICO COTTURA PANE E PIZZA)		
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m
EMISSIONE N. E19 - LINEA TRASFERIMENTO		

Portata massima	7400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E20 - LINEA TRASFERIMENTO		
Portata massima	700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E21 - MISCELAZIONE		
Portata massima	3050	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E22 – CELLE STOCCAGGIO		
Portata massima	7400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E23 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA GLUTINE		
Portata massima	1350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E24 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA SEMOLA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E25 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E26 – CELLE STOCCAGGIO MISCELA CELLA FARINA		
Portata massima	1950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 – CARICO AUTOMEZZI		
Portata massima	1900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	30	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E28 – INSACCO		
Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E29 – MOLINO LINEA 1		
Portata massima	21800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	32	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	6	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E30 – MOLINO LINEA 2		
Portata massima	19400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	32	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	6	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E31 – NUOVA PULITURA LINEA 2 (SECONDA PULITURA)		
Portata massima	15400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	21	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	6	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E32 – NUOVA PULITURA LINEA 1 (PRIMA PULITURA)		
Portata massima	10300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	32	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	6	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E33 – ASPIRAZIONE TRASFERIMENTO SCARTI MACINATI		
Portata massima	1450	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E34 – LINEA TRASFERIMENTO FARINACCIO		
Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E35 – NUOVE CELLE STOCCAGGIO SILI

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E36 – NUOVA LINEA CONFEZIONAMENTO

Portata massima	4200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	7	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 – AULA PANIFICAZIONE

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	26	gg/a
Altezza minima	11	m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) in caso di emissioni a servizio di più impianti non funzionanti contemporaneamente, stante l'impossibilità di ridurre la portata asserita dal gestore, la concentrazione limite andrà ridotta proporzionalmente alla portata strettamente necessaria degli impianti effettivamente in funzione;
- c) i camini di emissione, ad eccezione di E18 ed E37, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5 (finché saranno attive), E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E8, E9, E11, E12, E17, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- k) contestualmente all'esito dei monitoraggi di cui al punto precedente, il gestore dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta **dismissione degli impianti generanti le emissioni E4 ed E5**.

3. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
4. **di fare salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 800 del 23. 4.2015 (successivamente rettificata con D.D. n. 857 del 6.5.2015) e rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con atto del 15.5.2015, in particolare per quanto attiene la durata dell'Autorizzazione che resta fissata al **15 maggio 2030**.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.